

## **DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA FRUIZIONE DELLA QUOTA DI ORARIO SETTIMANALE DESTINATA DAI CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENTE AD ATTIVITÀ QUALI L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, LA PARTECIPAZIONI AD ATTIVITÀ DIDATTICHE, LA RICERCA FINALIZZATA ECC.**

### **FONTI**

art.17)  
art. 22) Ccnl della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa  
art. 32)

art. 17)  
art. 23) Ccnl della dirigenza medica  
art. 33)

### **PRINCIPI GENERALI**

I contratti di lavoro del personale dirigente prevedono la possibilità di riservare, nell'ambito del proprio orario settimanale, quattro ore ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc..

Ciò significa che tali ore non devono essere considerate nella programmazione delle presenze settimanali per lo svolgimento delle attività assistenziali e dei normali turni di lavoro.

Occorre comunque evidenziare che detta riserva di ore non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro, pertanto se non utilizzata dovrà essere impiegata per l'ordinaria attività lavorativa.

La fruizione di queste ore deve avvenire di norma con cadenza settimanale, compatibilmente con le esigenze di servizio, in accordo con il Responsabile dell'Unità Operativa.

Le ore previste possono essere cumulate in ragione d'anno per particolari esigenze di servizio, ovvero per essere utilizzate in aggiunta agli otto giorni di permesso previsti dagli art. 22 (personale non medico) e 23 (personale medico) dei rispettivi contratti di lavoro, previo parere del Responsabile dell'Unità Operativa di appartenenza.

### **ATTRIBUZIONE DEL MONTE ORE**

Ad ogni dipendente avente diritto è attribuito nell'anno il monte ore complessivo spettante, già decurtato del 20% circa (in considerazione delle ferie e di eventuali presumibili altre assenze, malattie permessi ecc.) corrispondente a:

**165 ore (26 giorni)**

### **TIPOLOGIE DI UTILIZZO**

Le ore in considerazione possono essere utilizzate per le seguenti fattispecie:

1. **partecipazione ad attività didattiche (docenze)**
2. **ricerca finalizzata**
3. **aggiornamento facoltativo (partecipazione a convegni, congressi ecc. anche in qualità di relatore)**
4. **frequenza a corsi di perfezionamento** ⇒ con il solo riconoscimento del debito orario senza alcun onere a carico dell'Azienda
5. **frequenza a scuole di specializzazione** ⇒ con il solo riconoscimento del debito orario senza alcun onere a carico dell'Azienda

La possibilità di fruizione è subordinata alla connessione con l'attività di servizio.

**Le quattro ore possono essere cumulate in ragione di anno in relazione alla programmazione temporale delle iniziative stesse, anche in aggiunta all'assenza retribuita di otto giorni prevista per la partecipazione a concorsi od esami, congressi, convegni ecc.**

Per quanto riguarda le docenze si evidenzia quanto segue:

docenze a corsi interni: possono essere svolte in orario (nel qual caso sono decurtate dal monte ore) oppure possono essere svolte fuori orario, con riconoscimento del relativo compenso previsto dalla normativa:

docenze presso CdL - corsi post-base – corsi di perfezionamento: il dipendente può scegliere se svolgerle in orario con l'utilizzo delle quattro ore, o fuori orario di servizio.

docenze presso scuole di specializzazione: devono essere effettuate con l'utilizzo delle quattro ore.

## **INDICAZIONI PROCEDURALI**

La fruizione delle quattro ore deve avvenire a cartellino smarcato ed essere supportata da specifica documentazione.

Nel caso in cui le ore risultino marcate a cartellino e non ci sia stata nessuna preventiva richiesta di utilizzo, dette ore sono considerate come lavorative a tutti gli effetti.

Si ribadisce inoltre che il mancato impiego di queste ore nel corso dell'anno non dà diritto a nessun riconoscimento di credito orario per l'anno successivo in quanto se queste non vengono utilizzate per le previste finalità, devono essere dedicate all'attività assistenziale o alle normali prestazioni lavorative.

Qualora il Dirigente ritenga di cumulare le ore spettanti per le attività di cui sopra, egli dovrà preventivamente inviare richiesta, vistata dal proprio Responsabile, all'Ufficio Formazione, specificando la fattispecie di utilizzo e la data dell'inizio dell'attività, dalla quale decorrerà il cumulo orario.

Per quanto in precedenza esposto, **non potranno essere prese in considerazione** richieste di cumulo aventi forza retroattiva ("ora per allora").

Ai fini di un corretto caricamento delle ore da parte dell'Ufficio competente, al termine dell'attività il Dirigente dovrà produrre idonea documentazione probatoria.